

LE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO NEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA

La prevenzione, il contrasto, nuove regole sulla trasparenza del titolare effettivo e il ruolo della Guardia di Finanza e dei professionisti.

L'adeguata verifica nel nuovo decreto di recepimento della IV
Direttiva
e i nuovi obblighi relativi alla trasparenza del titolare effettivo

A cura di
Dott.ssa Serena Donegani
NAMIRIAL Head of Compliance office



D. Lgs. 90/2017

ADEGUATA VERIFICA

Ambito soggettivo

I PROFESSIONISTI obbligati all'ADEGUATA VERIFICA

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, **attività in materia di contabilità e tributi**, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, **CAF e patronati**;
- c) i **notai** e gli **avvocati** quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i **revisori legali** e le società di revisione legale **con incarichi** di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione **senza incarichi** di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.



ESENZIONI ex Art 17 co. 7 D. Lgs. 90/2017

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano:

- In relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle **dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali**;
- degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale** di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n.12.

ELIMINAZIONE ESENZIONE EX ART.12, COMMA 3-BIS

Il D.Lgs. 90/2017 non prevede più l'esclusione per i componenti degli organi di controllo societario (di cui al previgente art. 12, comma 3 bis) dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione.

Ne deriva che i componenti del **collegio sindacale**, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell'**organismo di vigilanza**, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati saranno soggetti all'obbligo di monitoraggio antiriciclaggio.



D. Lgs. 90/2017

ADEGUATA VERIFICA

Ambito oggettivo

D. Lgs. 90/2017 – AMBITO OGGETTIVO -

- I professionisti *devono* osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nei seguenti casi:
- a) **in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale** (prima era “quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000euro”);
- b) **in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15,000 euro**, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a 1.000 euro.
- c) Tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. **(non più previsto nel nuovo decreto antiriciclaggio)**
- d) Quando vi è **'sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) Quando vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza** dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente

PRESTAZIONI RILEVANTI

- Non c'è più alcuna distinzione fra gli obblighi di adeguata verifica degli intermediari finanziari da un lato e dei professionisti dall' altro;
- Ogni prestazione professionale (senza tener conto del valore dell' operazione) richiede obblighi di adeguata verifica.

ADEGUATA VERIFICA



Valutazione del rischio

Identificazione e verifica
identità

Informazioni su
scopo e natura
prestazione

Controllo
costante

CLIENTE

TITOLARE
EFFETTIVO

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

ADEMPIMENTO PRODDROMICO

- Ogni soggetto obbligato deve adottare «misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato» con la responsabilità «di **dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo**. In ausilio alla suddetta indicazione sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischio rilevato».
- **Art.15 c.2:** I soggetti obbligati, adottano **procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operativita', ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.+
- **Art 15 co. 4** La valutazione del rischio è **documentata**, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di controllo

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO – PROCEDURE

- **ART 16 co. 1:** I soggetti obbligati adottano i **presidi e attuano i controlli e le procedure**, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- **ART 16 co. 3:** i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

FASI PROCEDURALI

- a) **l' identificazione del cliente e la verifica della sua identità** attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti **dell' esecutore**, anche in relazione alla verifica dell' esistenza e dell' ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) **l' identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità** attraverso l' adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) **l' acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, quelle relative all' instaurazione del rapporto, alle **relazioni** intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all' attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente**.
- d) **il controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la sua durata, attraverso l' esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l' aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

CLIENTE NON PRESENTE

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della cliente la si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- 1) Per i clienti i cui **dati identificativi** risultino da **atti pubblici**, da **scritture private autenticate** o da **certificati qualificati** utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;
- 2) Per i clienti in possesso di un' **identità digitale**, di livello massimo di sicurezza, nell' ambito del Sistema di cui all' articolo 64 del predetto decreto legislativo 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un' identità digitale o di un' certificata per la generazione di firma digitale, rilasciati nell' ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell' elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell' articolo 9 del regolamento EU n.910/2014;
- 3) Per i clienti i cui dati identificativi risultino da **dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana**, come indicata nell' articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.53;
- 4) Per i clienti che siano **già stati identificati** dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 5) Per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell' esercizio delle attribuzioni di cui all' articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell' evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

FUORI DA QUESTI CASI SI VA IN RAFFORZATA



Ricerche banche dati

http://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/servpub/ver2/Documenti/cerca_docu.htm

 **MINISTERO DELL'INTERNO** Mercoledì 29-03-2017
HOME | DIPARTIMENTO DELLA P.S. | MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Centrale della Polizia Criminale

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Polizia Criminale

Servizio per il Sistema Informativo Interforze

Ricerca documenti rubati o smarriti

Le notizie relative ai documenti rubati o smarriti, accedibili da questo sito, hanno valore **puramente informativo** e di nessun valore legale in quanto non coincidono con quelle inserite negli archivi operativi della Banca Dati Interforze poiché aggiornate con un ritardo temporale di diversi giorni.

Inserire il numero del documento (senza spazi)

Numero del documento

 [Tipo Documento](#)

[Indietro](#)

TITOLARE EFFETTIVO

Viene così definito:

«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell' interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l' operazione è eseguita».


INDIVIDUAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO"**SOCIETA'
DI
CAPITALI**

- a) Costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di **una partecipazione superiore al 25%** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) Costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una **percentuale di partecipazioni superiore al 25%** del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Nelle ipotesi in cui l' esame dell' assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell' ente,

Il titolare effettivo coincide con **la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:**



a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; (es. magg voti ass. diverso da magg del capitale sociale – srl)

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; (es. situazioni nelle quali il capitale è diffuso)

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. (patti parasociali – fino ad oggi es. nelle srl erano segreti oggi non lo può più essere)

ART 2359 c.c.

Qualora l'applicazione dei criteri dettati dalla normativa non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**

INDIVIDUAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO"**Trust**
(art.22,comma 5)


- fondatore,
- fiduciario o fiduciari,
- guardiano ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

**Persona
giuridica
privata**
(art.20,comma 5)

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE

- Le imprese dotate di personalità giuridica,
- Le persone giuridiche private tenute all' iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall' iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture)
- I trust(a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario)



comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e l'esenzione da imposta di bollo, **al Registro, delle imprese**, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato

COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE


L'omessa comunicazione
da parte degli
amministratori delle
informazioni sul titolare
effettivo è punita



con lo medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del
codice civile
(s.a. da 103 € a 1.032 €) .

Ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81 la sanzione sarà
applicata a ciascun membro del CdA e se la società è
dotata di collegio sindacale anche su ciascun sindaco.

D. Lgs. 90/2017 – ADEGUATA VERIFICA – TITOLARE EFFETTIVO



Nell'esempio sopra riportato il CNDCEC individua i titolari effettivi nelle persone fisiche G (quota di partecipazione indiretta del 35%) e H (quota di partecipazione indiretta del 28%).

OBBLIGO DI ASTENSIONE

- ✓ Quando il professionista si trova nell' impossibilità oggettiva di effettuare l' adeguata verifica della clientela, **si astiene** dall' instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale.
- ✓ I soggetti obbligati si astengono dall' instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
- ✓ I professionisti sono esonerati dall' obbligo di astensione per i casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi all' autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull' eventualità di intentarlo o evitarlo.
- ✓ È fatta in ogni caso salva l' applicazione dell' articolo 35, comma 2, nei casi in cui l' operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l' atto.

Permane l'obbligo di segnalazione



OBBLIGO COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE



OGGI

Se i dati sono falsi il cliente è sanzionato ex art. 55 con arresto da 6 mesi a 3 anni e con ammenda da 5.000 a 50.000€

CON NUOVO DECRETO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro**

IL CONTROLLO COSTANTE

- ✓ **Per tutta la sua durata, attraverso l' esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l' aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell' esercizio dell' attività**
- ✓ **Aggiornamento dell' indice unico** che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
 - a) **Modifica del punteggio in relazione all' evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente;**
 - b) Ogni **operazione successiva** deve essere oggetto di specifica **nuova valutazione**, rinnovando il livello di rischio.
- ✓ **Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell' evoluzione della valutazione del rischio compiuta in modo dinamico.**

NUOVE SANZIONI PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:

- dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all' ascrivibilita, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all' operativita' del soggetto obbligato.

**Prima del nuovo decreto vigeva il parametro secondo il quale
la sanzione irrogabile per il professionista andava dal 3 al 30% invece per il cliente dall'1 al 40%**

Per cui per una violazione di 5000 € la sanzione cui ero soggetto era 100€ secondo il doppio del minimo della sanzione irrogabile.

Oggi non c'è più l'1% ma il minimo di 3000 €

Quindi se mi contestano 20.000€ posso pagare il doppio del minimo o un terzo del massimo entro 60 gg (in questo caso mi conviene il doppio del minimo ma sono comunque 6000€)

Se mi contestano 10.000€ me la posso cavare con doppio del minimo o un terzo del massimo entro 60 gg (in questo caso mi conviene un terzo del minimo ma sono sempre 5000€)

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il MEF e le autorità di vigilanza di settore, considerano ogni circostanza rilevante:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi;
- f) il livello di cooperazione con le autorità competenti;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni

*Per violazioni ritenute di minore gravità la sanzione amministrativa può essere ridotta da **un terzo fino a due terzi**.*

*Si applicano le regole sul **concorso formale, sulla continuazione e sulla reiterazione** delle violazioni (art. 8 e 8-bis della L. 21/11/1981, n. 689)*

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

OBLAZIONE

1) Applicabilità anche ai professionisti dell'art. 16 della L. 24.11.81n. 689 (oblazione della sanzione in tema di mancata comunicazione relativa a di infrazioni sulla limitazione di uso del contante e titoli al portatore)

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

2) Prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto sanzionatorio (30 gg.) il destinatario può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta ad 1/3 (salvo che si sia avvalso della stessa facoltà nel quinquennio precedente)